

Sentenza n. 11715/2019 pubbl. il 17/12/2019

RG n. 4296/2019

Repert. n. 9318/2019 del 17/12/2019

N. R.G. 4296/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4296/2019

tra

ATTORE/I

e

IN FORMA ABBREVIATA

CONVENUTO/I

Oggi 17/12/19 alle ore 12.50, innanzi al dott. Guido Macripò, sono comparsi: per [redacted] e [redacted] avv. [redacted] in sostituzione dell'avv. [redacted], giusta delega che si riserva di depositare in cancelleria, e per [redacted] l'avv. [redacted] in sostituzione dell'avv. [redacted], giusta delega che si riserva di depositare in cancelleria. E', altresì, presente ai fini della pratica forense il dott. [redacted].

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi fogli già trasmessi telematicamente e discutono oralmente la causa, riportandosi ai propri atti e documenti. Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia la seguente sentenza, che viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante, della quale viene data lettura alle parti.

Il Giudice
dott. Guido Macripò





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE

in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Guido Macripò, all'udienza del 17.12.19 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 4296/19, promossa con citazione notificata in data 4.1.19

DA

l' *[redacted]* a (C.F. *[redacted]* e *[redacted]* (C.F. *[redacted]*
[redacted] elettivamente domiciliate in Roma presso *[redacted]* SSO
l' *[redacted]* che le rappresenta e difende per procure in calce all'atto di
citazione,

ATTRICI

CONTRO

[redacted] C.F. *[redacted]* in persona del legale rappresentante *pro*
tempore, elettivamente domiciliata in Milano presso l' *[redacted]*



che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e

risposta,

CONVENUTA

OGGETTO: mutuo

All'udienza del 17.12.19 le parti hanno discusso la causa, riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La motivazione viene redatta, ai sensi dell'art. 16 *bis* comma 9 octies D.L. n. 179/12, in conformità al criterio di sinteticità che deve caratterizzare i provvedimenti del Giudice depositati telematicamente.

Con citazione notificata in data 4.1.19 e
hanno convenuto in giudizio la banca fine di ottenerne la condanna al pagamento dell'importo di euro 30.115,05, pari alla differenza tra la quota di interessi corrisposta sino alla data di estinzione del contratto di mutuo stipulato con la convenuta e gli interessi calcolati sul medesimo periodo ex art. 117 T.U.B., previo accertamento dell'indicazione nel contratto di un ISC inferiore rispetto a quello effettivamente applicato e della conseguente nullità della clausola determinativa degli interessi.

In particolare, le attrici espongono:

-che in data 24.09.07 avevano stipulato con la convenuta un contratto di mutuo per l'importo di euro 180.000,00 da restituirsì in 360 rate mensili;



-che l'Indice Sintetico di Costo (ISC) effettivamente applicato (6,292%) non corrispondeva a quello inferiore (6,230%) indicato in sede di stipula del contratto;

-che, a causa dell'indicazione di un indice errato, non sono stati messe in condizione di conoscere il costo complessivo ed effettivo del credito per valutare la convenienza dell'operazione in oggetto rispetto ad altre offerte presenti sul mercato.

Chiedono, pertanto, l'accertamento della nullità della clausola determinativa degli interessi e la sostituzione ex art. 117 TUB dell'interesse corrispettivo contrattualizzato con il tasso minimo dei BOT registrato nei 12 mesi antecedenti la conclusione del contratto e la conseguente condanna a restituire l'importo di euro 30.115,05.

Si è costituita in giudizio la banca _____ la quale contesta quanto *ex adverso* dedotto e afferma la legittimità del calcolo dell'Indice Sintetico di Costo in relazione al contratto di mutuo *de quo*, poiché calcolato senza includere i costi esclusi dalla legge e dalle istruzioni della Banca d'Italia; deduce che, in ogni caso, l'ISC ha unicamente funzione informativa e l'eventuale erronea indicazione non comporta l'applicazione di alcun tasso sostitutivo.

Chiede, pertanto, il rigetto delle domande di controparte.

Orbene, ritiene il Tribunale che le domande di parte attrice siano infondate.

Occorre preliminarmente distinguere la disciplina del TAEG da quella dell'ISC.

Il TAEG è un indice del costo globale del finanziamento introdotto dalla legge n. 142/1992 nella disciplina del credito al consumo, applicandosi quindi ai finanziamenti concessi alle sole persone fisiche che agiscono al di fuori dell'attività d'impresa; in forza dell'art. 122 T.U.B. la disciplina del credito ai consumatori non si applica, tra l'altro, ai finanziamenti di importo superiore ad euro 75.000,00. Ai sensi dell'art. 125 bis comma 6 T.U.B., come modificato a decorrere dal 19.9.10, si considerano nulle le clausole del contratto che si riferiscono a costi a carico del consumatore non inclusi o inclusi non correttamente nel TAEG; pertanto, il consumatore ha diritto di pagare solo le spese comprese nel TAEG e al rimborso di quelle eccedenti.



L'Indice Sintetico di Costo, invece, non deriva da norma primaria, ma esclusivamente dalle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia in materia di trasparenza bancaria ed è stato introdotto dall'art. 9 della delibera CICR del 4.3.03 con le stesse modalità di calcolo del TAEG, ma con disciplina normativa differente. L'ISC non costituisce, difatti, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto, ma svolge soltanto una funzione informativa.

Ne consegue che l'erronea indicazione dell'ISC non può comportare la nullità della clausola relativa agli interessi, con applicazione di un tasso sostitutivo, in quanto essa non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito; la stessa può comportare esclusivamente il risarcimento dell'eventuale danno dimostrato dal mutuatario per aver confidato in un ISC errato.

Risulta, pertanto, evidente l'inconferenza del parametro normativo invocato dalle attrici a sostegno della tesi della nullità quale conseguenza dell'errata indicazione dell'ISC ed invero l'art. 117 comma 6 T.U.B. sanziona con la nullità le "clausole contrattuali ... che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati". Nella fattispecie in esame, invece, non viene messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, bensì la correttezza dell'ISC, il quale, tuttavia, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al regolamento contrattuale, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa.

Pertanto, l'errata indicazione dell'ISC non può essere sanzionata con la nullità prevista dall'art. 117 comma 6 T.U.B.; di conseguenza, non può venire in applicazione neppure il successivo comma 7 dell'art. 117 con l'applicazione di un tasso sostitutivo.

La condotta rappresentata dall'erronea indicazione dell'ISC potrebbe semmai legittimare soltanto il risarcimento dell'eventuale danno dedotto -e provato- dal mutuatario per aver confidato in un ISC errato.



Nella fattispecie in esame, anche a voler ritenere solo per ipotesi che l'ISC indicato nel contratto sia inferiore a quello effettivo, le attrici in ogni caso non hanno allegato -e poi provato- di aver subito un danno specifico.

Pertanto, non potrebbe venire in applicazione nella fattispecie in esame la disciplina del credito al consumo, atteso che non sono consumatori. Ed invero l'art. 121 comma 4 lett. a) T.U.B., nel testo vigente sino al 18.9.10, stabiliva che sono esclusi dal credito al consumo i finanziamenti inferiori al limite minimo e superiori al limite massimo stabiliti con delibera CICR; non essendo stata tale delibera adottata, valgono i limiti di cui all'art. 18 comma 3 L. n. 142/92, per l'ultrattività prevista dal T.U.B., e quindi il limite minimo di lire 300.000 (euro 154,94) e massimo di lire 60.000.000 (euro 30.987,41).

Essendo la somma erogata alle attrici pari ad euro 180.000,00, non si applica la disciplina normativa dell'epoca relativa al TAEG per il credito ai consumatori. In ogni caso non si applicherebbe la norma di cui all'art. 125 bis T.U.B. poiché il contratto è stato stipulato in data 24.09.07 e quindi in epoca antecedente alla nuova disciplina introdotta nel 2010 relativa all'erroneità del TAEG.

Le domande attoree vanno, pertanto, rigettate.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo.

- P.Q.M.-

il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:



Sentenza n. 11715/2019 pubbl. il 17/12/2019

RG n. 4296/2019

Renart n. 9312/2019 del 17/12/2019

-rigetta le domande proposte da _____

-condanna _____ e _____ a rimborsare, in solido, ad

_____ le spese di giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 4.100,00,
oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.

Milano, 17.12.19

Il Giudice

dott. Guido Macripò

